

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L.n.7  
Carbonia

Deliberazione n. 614

Adottata dal Direttore Generale in data 23 MAR. 2004

OGGETTO: contratto di collaborazione con la dr.ssa Roberta Cossu. Rideterminazione compensi.  
Approvazione schema contratto.

Su proposta del Direttore Sanitario il quale

- RICHIAMATA** la deliberazione n. 273 del 6 febbraio 2003, che dispone la stipula del contratto di consulenza professionale con la dr.ssa Roberta per prestazioni professionali di Gastroenterologia, attività di reparto presso U.O. di Medicina , attività specialistica sia ambulatoriale che D.H, collaborazione col M.O. di Endoscopia Digestiva da eseguirsi presso la Divisione di Medicina dell'Ospedale Santa Barbara di Iglesias.
- RICHIAMATA** la delibera n. 2482/2003 che dispone la proroga della convenzione per il periodo in trattazione.
- ATTESO** che allo stato attuale perdurano le condizioni che hanno determinato la stipula del contratto.
- VISTA** la nota del 23 febbraio 2004 del Primario della Divisione di Medicina dr. Enrico Spiga, con la quale si chiede di provvedere all'instaurazione di rapporto di collaborazione professionale, con la dr.ssa Roberta Cossu, mediante contratto di diritto privato, a decorrere dal 1° Marzo 2004 sino al 31-12-2004.
- RITENUTO** di confermare la collaborazione con la dr.ssa Roberta Cossu, disponendo la stipula del contratto di collaborazione professionale per la durata di mesi dieci .
- ATTESO** che contestualmente si ritiene di provvedere alla rideterminazione dei compensi che vengono fissati in € 41666,66 per l'intera prestazione, da corrispondersi in ratei mensili.

## IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa


- di disporre la stipula del contratto di collaborazione professionale con la dr.ssa Roberta Cossu per prestazioni professionali di Gastroenterologia, attività di reparto presso U.O. di Medicina , attività specialistica sia ambulatoriale che D.H, collaborazione col M.O. di Endoscopia Digestiva da eseguirsi presso la Divisione di Medicina del P.O. Santa Barbara di Iglesias.
- di rideterminare il compenso per l'intera prestazione in € 41666,66.
- di movimentare la spesa complessiva pari a € 41666,66 sul codice economico 430701 del piano dei conti aziendale.
- di approvare l'allegato schema contrattuale

DIR. AMM. \_\_\_\_\_

DIR. SAN. \_\_\_\_\_



DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 614 del 23 MAR. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 24 MAR. 2004 al 7 APR. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
Dr.ssa Margherita Cannas



A handwritten signature in black ink, appearing to be "MC", written over a horizontal line.

destinatari:

Servizio affari generali

Servizio del personale

Servizio Bilancio

Divisione Medicina Santa Barbara

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Roberta Cossu Medico specialista in Gastroenterologia.

L'anno duemilaquattro il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Roberta Cossu nata a Iglesias il 13 gennaio 1968, codice fiscale CSSRRT68A53E281C residente a Iglesias via Lao Silesu n.3 in seguito denominato professionista.

Vista la Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Roberta Cossu Medico specialista in Gastroenterologia con idoneo curriculum.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA  
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Roberta Cossu.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal \_\_\_\_\_ per la durata di mesi dieci eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda.
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di Gastroenterologia, attività di reparto presso U.O. di Medicina, attività specialistica sia ambulatoriale che D.H, collaborazione col M.O. di Endoscopia Digestiva, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile della Divisione di Medicina Generale del P.O. Santa Barbara di Iglesias al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile della summenzionata Unità Operativa.

5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto pari dieci mesi di € 41666,66 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
7. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.
8. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
9. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

## ART. 2

### SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

## ART.3

### IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

## ART. 4

### PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

#### ART. 5

##### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

#### ART.6

##### CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

#### ART. 7

##### IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 45, comma 2, del DPR 26/04/1986 n. 131.

#### ART. 8

##### NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì \_\_\_\_\_

Il Professionista

Il Direttore Generale  
Azienda USL 7 Carbonia  
(Dr. Emilio Simeone)

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

Azienda U.S.L. n° 7, Carbonia

Divisione Medicina

Primario: Dott. Enrico Spiga

☎ 0781 3922857

✉ 0781 3922857

---

## Osp. S. Barbara - Iglesias

All'Attenzione del  
Direttore Generale  
e  
del Direttore Sanitario  
ASL n° 7-Carbonia

Iglesias, 01/03/2004.

Il sottoscritto Dott. Enrico Spiga ,Primario della Divisione di Medicina dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias ,chiede che il contratto di consulenza ( stipulato in data 10/02/2003) per la **Dott.ssa Roberta Cossu**, venga trasformato in un contratto di collaborazione , con un monte orario settimanale di 38 ore; a partire dal 1° marzo 2004 .

Tale richiesta si basa sulla necessità che la Dr.ssa Cossu venga integrata nella U.O. di Medicina Interna , per la quale deve assicurare un certo numero di ore da dedicare alla attività del reparto, ma nel contempo possa continuare a offrire il suo apporto professionale che si è rivelato di notevole interesse per il progetto della Gastroenterologia che si sta sviluppando all'interno della U.O. di Medicina. Infatti si sono acquisite diverse apparecchiature (Phmetro, Manometro e Breath test,) il cui utilizzo, affidato alla Dott ssa Cossu , permette di qualificare la attività specialistica gastroenterologica della Divisione di Medicina. Alla diagnostica strumentale la Dott.ssa Cossu affianca attività clinica specialistica sia ambulatoriale che in regime di D.H. Inoltre la Dott.ssa Cossu collabora col M.O. di Endoscopia Digestiva permettendo di ridurre i tempi i tempi d'attesa per cio' che concerne gli esami endoscopici.

Con Osservanza.

Il Primario  
Dott. Enrico Spiga



Servizio Sanitario – Regione Sardegna  
Azienda U.S.L. n° 7, Carbonia  
Divisione Medicina  
Primario: Dott. Enrico Spiga  
☎ 0781 3922857  
☎ 0781 3922293

---

## Osp. S. Barbara - Iglesias

All'Attenzione del  
Direttore Generale  
e  
del Direttore Sanitario  
ASL n° 7-Carbonia

Si esprime parere favorevole  
Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Rita Cantone



Iglesias, 23 febbraio 2004.

Il sottoscritto Dott. Enrico Spiga ,Primario della Divisione di Medicina dell'Ospedale S. Barbara di Iglesias ,chiede che il contratto di consulenza ( stipulato in data 10/02/2003) per la **Dott.ssa Roberta Cossu** la quale presta la propria attività in qualità di Specialista in Gastroenterologia presso la medesima Divisione , venga trasformato in un contratto di collaborazione a partire dal 1° marzo 2004 .

L'apporto professionale della Dott.ssa Cossu si è rivelato di notevole interesse per il progetto della Gastroenterologia che si sta sviluppando all'interno della U.O. di Medicina. Infatti si sono o si stanno acquisendo diverse apparecchiature (Phmetro, Manometro e Breath test) il cui utilizzo, affidato alla Dott ssa Cossu , permetterà di qualificare la attività specialistica gastroenterologica della Divisione di Medicina. Alla diagnostica strumentale la Dott.ssa Cossu affianca attività clinica specialistica sia ambulatoriale che in regime di D.H. Inoltre la Dott.ssa Cossu collabora col M.O. di Endoscopia Digestiva permettendo di ridurre i tempi i tempi d'attesa per cio' che concerne gli esami endoscopici.

Con Osservanza.

Il Primario  
Dott. Enrico Spiga



50.000 €



Documento composto di  
n° 5 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N° 1014 DEL 23 MAR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

